Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Mercoledì, 28 luglio — Numero 177

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1008 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1°, penultimo capoverso, della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

Visto l'art. 3 del R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, per il rilascio dei passaporti per l'estero;

Visti i Regi decreti, n. 803, in data 6 agosto 1914, e n. 2377, del 30 novembre 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I militari del corpo Reale equipaggi, congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva, possono ottenere il passaporto per l'estero senza che occorra il permesso delle autorità militari.

Le autorità civili che rilasciano i passaporti a persone di cui al comma precedente, sono tenute a darne comunicazione alla Regia capitaneria alla quale gli espatrianti appartengono.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — SFORZA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1010 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 gennaio 1911, n. 135, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 25 gennaio 1911, per la concessione della rete ferroviaria calabro-lucana alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo;

Visti i decreti Ministeriali 10 ottobre 1913, n. 4144 e 25 maggio 1914, n. 2656 coi quali vennero rispettivamente approvati i progetti esecutivi pei tratti Potenza-Pignola e Pignola-Laurenzana;

Considerato che sopravvenuto lo stato di guerra, nel mentre i lavori per la costruzione del tratto Potenza Pignola erano già notevolmente avanzati, sul secondo tratto Pignola-Laurenzana si trovavano appena iniziati;

Che, ultimata la costruzione del tratto Potenza Pignola, per corrispondere alle sollecitazioni delle popolazioni interessate, ne venne decretata l'apertura all'esercizio;

che, tale apertura venne dalla Società concessionaria subordinata alla condizione che dalla data dell'apertura stessa avesse a decorrere la sovvenzione dello Stato, e ciò in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 della convenzione 25 gennaio 1911 sopra ri-

chiamata, per il quale le sovvenzioni annue sono da corrispondersi alla concessionaria dal giorno successivo a quello dell'apertura di ciascuna linea all'esercizio;

Visto il decreto-Luogotenenziale 2 marzo 1919 col quale fu approvata la convenzione 27 febbraio stesso anno, per la revisione delle sovvenzioni chilometriche e per a elettrificazione della rete in parola;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la domanda come sopra indicata dalla concessionaria e conseguentemente la necessità di dividere, agli effetti del sussidio, la linea Potenza-Laurenzana in due distinte linee e cioè Potenza-Pignola e Pignola-Laurenzana;

Vista la convenzione all'uopo stipulata in data 10 aprile corrente anno fra il Governo e la Società per le strade ferrate del Mediterraneo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 10 aprile 1920, fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro in rappresentanza della Amministrazione dello Stato ed il delegato della Società italiana delle strade ferrate del Mediterraneo, per la distinzione agli effetti della decorrenza del sussidio governativo ed a tutti gli altri effetti della convenzione originaria per la concessione delle ferrovie Calabro-Lucane approvata con R. decreto 26 gennaio 1911, n. 135, della linea Potenza-Laurenzana, di cui al n. 4, gruppo A, dell'art. 3 alla convenzione stessa, nelle due linee Potenza-Pignola e Pignola-Laurenzana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1013 Regio decreto 1° luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, i comuni di Gorla Primo e di Precotto, sono uniti in un solo Comune col nome di Gorlaprecotto.

N. 1014 Regio decreto 2 maggio 1920, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, l'Amministrazione delle scuole elementari del comune di Montanaro viene affidata al Consiglio scolastico provinciale di Torino, dal 1° ottobre 1919, stabilendosi in L. 9212,43 il contributo scolastico a carico del comune stesso.

N. 1015. Regio decreto 6 maggio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, l'amministrazione delle scuole elementari dei comuni di Meugliano e Novareglia viene affidata al Consiglio scolastico di Torino dal 1° maggio 1920.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 13 ultimo comma del decreto Reale 7 marzo 1920, n. 283, concernente l'anticipata liquidazione delle polizze gratuite di assicurazione emesse a favore dei militari e graduati di truppe combattenti

Determina:

Articolo unico.

I valori di riscatto delle polizze di assicurazione gratuite di lire mille istituite col decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970 a favore dei militari e graduati di truppe combattenti e i valori di riscatto delle polizze di assicurazione gratuite miste da lire mille istituite con l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953 a favore di tutti i mutilati e invalidi divenuti tali in seguito a ferite riportate combattendo anteriormente al 1° gennaio 1918, restano determinati sulla base dell'intero valore della riserva matematica calcolata con il procedimento dei premi puri adottata come ipotesi demografica la tavola di mortalità *M* (del 1901) della popolazione generale italiana e come ipotesi finanziaria il saggio di interesse del 5 0[0] e sono approvati in quelli indicati dalla presente tabella:

Anno di riscatto	1° semestre	2° semestre	Anno di riscatto	1° semestre	2° semestre
1920	321	327	1934 . . .	547	558
1921	333	339	1935 . . .	569	581
1922	345	351	1936 . . .	593	606
1923	357	364	1937 . . .	618	632
1924	371	378	1938 . . .	645	659
1925	385	392	1939 . . .	673	688
1926	400	407	1940 . . .	702	718
1927	415	423	1941 . . .	734	750
1928	432	440	1942 . . .	766	784
1929	449	457	1943 . . .	801	820
1930	466	476	1944 . . .	838	858
1931	485	495	1945 . . .	878	898
1932	505	515	1946 . . .	920	942
1933	525	536	1947 . . .	965	988

Roma, 10 aprile 1920.

Il ministro: LUZZATTI.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI ED I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49 e il Regio decreto 17 giugno 1920, n. 910;

Veduto il decreto 10 maggio 1920 del sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, concernente il divieto di produzione e di vendita dei dolciumi;

Ritenuta la necessità di ripristinare parzialmente e nei limiti consentiti dall'attuale situazione dell'approvvigionamento di grano

e di zucchero, la libertà di produzione e di vendita dei dolciumi per diminuire la disoccupazione delle maestranze;

Decreta:

Art. 1.

Sono consentite a decorrere dal 1° agosto 1920 la produzione e la vendita dei dolciumi di pasticceria, ad eccezione delle torte, dei panettoni, delle pizze dolci, delle focaccie dolci e, in genere, della pasticceria di grande formato, compresi i gateaux e i dolci da tavola.

Sono altresì consentite la produzione e la vendita dei dolciumi di confetteria, ad eccezione dei cosiddetti fondants e dei confetti, esclusi quelli di mandorla.

Art. 2.

Salvo il disposto del precedente articolo, rimangono in vigore tutti i divieti e le prescrizioni stabiliti col decreto 10 maggio 1920 del sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti ed i consumi alimentari.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, sono punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497.

Roma, 27 luglio 1920.

Il commissario generale: SOLERI.

Il commissario generale civile
per la Venezia Tridentina

facendo seguito all'ordinanza 14 giugno 1920, n. 34174, div. III, sez. 3, visto il decreto Reale del 24 luglio 1919, n. 1251;

Decreta:

Art. 1.

Viene stabilita un'epoca di riserva assoluta di caccia, dal 1° gennaio fino inclusivo 15 agosto di ogni anno. Con ciò resta proibita durante quest'epoca la caccia a qualsiasi specie di selvaggina ed animali di rapina, salvo il disposto dell'art. 3, penultimo ed ultimo comma. In questo periodo è pure proibito girovagare col fucile da caccia.

Art. 2.

L'esercizio della caccia alle diverse specie di selvaggiume viene permesso entro i seguenti periodi di tempo:

Cervi dal 16/8 al 15/10.
Cerve sterili vecchie dal 15/9 al 31/12.
Camosci dal 16/8 al 15/11.
Caprioli dal 16/8 al 15/11.
Marmotte dal 1/9 al 15/10.
Lepri bigie dal 1/9 al 31/12.
Lepri bianche dal 1/9 al 31/12.
Gallicedroni dal 1/9 al 31/12.
Galli di montagna dal 1/9 al 31/12.
Francolini, coturnici, fagiani e galline bianche dal 1/9 al 31/12.
Pernici dal 1/9 al 30/11.
Anitre, beccacce, colombi, quaglie ed uccelli di palude dal 16/8 al 31/12.

Art. 3.

Resta vietata in ogni tempo e in qualsiasi modo l'uccisione delle femmine di capriolo, dei capretti di capriolo e di camoscio, delle galline cedrone e di montagne (sforzelle) a delle galline fagiane.

È vietata in qualsiasi epoca la caccia in appostamento notturno.

È vietato cacciare il selvaggiume seguendone le orme sul terreno totalmente o parzialmente coperto di neve. È proibito seguire battute con un numero di battitori superiore a tre.

È vietato di tendere lacci, archettoni ed altri mezzi insidiosi atti a pigliare e danneggiare il selvaggiume.

È vietato il distruggere o il vendere le uova del selvaggiume, come pure togliere dai nidi la giovane selvaggina.

I corvi possono essere uccisi solo quando abbiano raggiunta l'età di tre anni.

È assolutamente vietato cacciare, con l'aiuto dei cani, cervi, camosci e caprioli prima del 1° settembre.

La caccia di bestie feroci durante l'epoca di riserva assoluta è vincolata a speciale permesso dell'autorità politica distrettuale previa domanda dell'appaltatore. Restano inalterate le disposizioni vigenti per la distruzione delle volpi con veleno.

Art. 4.

All'esercizio della caccia è autorizzato soltanto chi è munito della licenza di caccia rilasciata dall'autorità politica distrettuale pel rispettivo territorio di caccia. Tali licenze di caccia possono venir concesse solo verso domanda dell'appaltatore e servono per legittimazione personale del titolare.

Gli ospiti di caccia dovranno essere accompagnati da un avente diritto di caccia e dovranno essere muniti di licenza d'ospite rilasciata dall'appaltatore.

Tanto i cacciatori quanto gli ospiti devono prender seco le proprie licenze ogni qualvolta si recano alla caccia e presentarle ad ogni richiesta degli organi di sorveglianza statali, comunali e privati.

Art. 5.

Agli appaltatori di caccie viene fatto obbligo di curare almeno ogni biennio il ripopolamento dei territori di caccia appaltati, colle qualità di selvaggiume di cui, secondo il parere degli esperti, vi è notevole diminuzione o mancanza e precisamente con un quantitativo di selvaggiume da fissarsi di volta in volta di comune accordo fra proprietario della caccia ed appaltatore e sotto il controllo dell'autorità politica distrettuale, la quale potrà (nel caso l'appaltatore tentasse sottrarsi a quest'obbligo) ordinare il riappalto della caccia a spese e pericolo dell'appaltatore.

Questa disposizione è applicabile solo per quegli appalti che avranno luogo dopo entrata in vigore la presente ordinanza. Tale obbligo di ripopolamento è da fissarsi nelle condizioni d'asta.

Art. 6.

L'appalto della caccia seguirà secondo le disposizioni in merito vigenti. Le caccie dovranno però venir deliberate al miglior offerente ossia a quell'appaltatore che dà maggior affidamento per la tutela e protezione del selvaggiume e di razionale disciplinato sfruttamento, nonchè di rispetto alle disposizioni fissate nell'asta pel ripopolamento.

Art. 7.

Ogni appaltatore deve provvedere alla sorveglianza e protezione della caccia. Secondo l'ordine dell'autorità politica distrettuale egli deve far nominare, confermare e giurare il necessario personale di sorveglianza (guardia caccia).

Possono venir confermati e sottoposti a giuramento, in qualità di guardie, tanto gli aventi diritto alla caccia o gli stessi appaltatori, quanto altre persone, quando queste posseggano le qualifiche richieste.

Gli organi di sorveglianza delle caccie (privati, comunali e le guardie forestali) sono autorizzati a portare in servizio la rivoltella come pure una corta daga o quando abbiano la licenza di caccia anche il fucile. Il fucile però non potrà venir portato durante l'epoca di riserva assoluta di caccia, ossia dal 1° gennaio fino all'inclusivo 15 agosto di ogni anno.

Agli organi di sorveglianza forestale dello Stato è già consentito oltre la rivoltella, l'uso del moschetto militare (mod. 1891).

Agli organi di sorveglianza delle caccie non occorre alcun permesso speciale per portare la rivoltella e la daga e per legittimazione è sufficiente la conferma del giuramento prestato.

Essi dovranno portare in servizio il distintivo che verrà prescritto.

Art. 8.

Nei seminati e campi lavorati, come pure nei vigneti (fino a vendemmia ultimata) e nei terreni di nuovo impianto forestale, dove le piantine non raggiungono l'altezza di 25 cm. non è permesso, sotto qualsiasi pretesto, di cacciare, a meno che i cacciatori non abbiano un permesso scritto del possessore del fondo, vidimato dal Comune nel cui territorio è situato il fondo.

Esclusi da questo divieto sono i campi coltivati a patate, ovvero a filari di grano turco, cavoli ed altri frutti campestri a file distanti.

La caccia nei prati può venir esercitata anche prima del taglio dell'erba; però verso un eventuale indennizzo.

Art. 9.

Gli organi di sorveglianza dovranno togliere ai contravventori le armi; queste si consegneranno poi all'autorità politica distrettuale per le ulteriori pratiche d'ufficio.

Art. 10.

Le autorità politiche distrettuali, gli organi di finanza, il personale a cui spetta la sorveglianza delle caccie, i Reali carabinieri, e quegli organi cui spetta il controllo delle fiere e dei mercati, dovranno invigilare:

a) che non vengano posti in commercio capi di selvaggiume, di cui è assolutamente vietata l'uccisione;

b) che nel tempo di proibizione sia completamente sospeso il commercio delle altre specie di selvaggiume di cui è vietata l'uccisione entro il corrispondente periodo.

Selvaggiume posto abusivamente in commercio dovrà essere confiscato e venduto a favore del fondo di tutela e ripopolamento delle caccie.

Art. 11.

Il selvaggiume ucciso entro le epoche fissate nell'art. 2 può essere posto in commercio al più tardi entro otto giorni dopo il principio dell'epoca in cui è vietata l'uccisione della relativa specie di animal. Tutto il selvaggiume, di qualsiasi provenienza, posto in commercio dopo detto termine di otto giorni deve essere confiscato e venduto secondo la prescrizione dell'art. 10, ultimo comma.

Art. 12.

Tutto il selvaggiume che viene posto in commercio deve essere accompagnato da speciale licenza. Gli aventi diritto alla caccia possono ritirare detta licenza dalle autorità politiche distrettuali verso presentazione della licenza di caccia e verso rifusione delle spese di costo. La licenza deve contenere le seguenti rubriche:

a) l'indicazione del recinto di caccia nel quale il selvaggiume fu ucciso;

b) la specie di selvaggiume;

c) il numero dei capi.

Essa deve venir estesa e firmata dall'avente diritto di caccia, contrassegnata col timbro comunale del rispettivo Comune e deve essere consegnata al compratore, a giustificazione della provenienza del selvaggiume. Le licenze senza timbro comunale non hanno valore.

È sottinteso che l'avente diritto di caccia può portare a casa il selvaggiume durante il tempo stabilito senza dover produrre una speciale licenza oltre la licenza di caccia. Tutto il selvaggiume che senza licenza o con licenza non conforme alla prescrizione viene sequestrato nel trasporto o sul mercato, presso commercianti di selvaggiume, in osterie, in alberghi od in case private sarà confiscato e venduto a sensi dell'art. 11 ultimo comma.

In quei luoghi in cui esistono stazioni, per un'eventuale imposizione e dove il selvaggiume importato viene munito di un qualche altro segno ufficioso comunale verso il ritiro della licenza, il detto segno farà le veci del timbro comunale.

Art. 13

Se giungono spedizioni di selvaggiume da altre Provincie o dall'estero, colui che le riceve deve partecipare l'arrivo al rispettivo Comune o presso l'autorità politica distrettuale allo scopo di ottenere, verso presentazione della lettera di porto, la licenza per le qualità e quantità di selvaggiume arrivato.

La concessione di tali licenze è però subordinata sempre alla disposizione degli articoli 2, 3 e 11 della presente ordinanza. Nella licenza la rubrica « recinto di caccia » verrà corretta colle parole « di provenienza estera » (oppure « dalla Provincia di... ») e con questa licenza il selvaggiume potrà essere messo in commercio. Coloro che ritirano il selvaggiume da altre provincie o dall'estero, devono curare che dalla lettera di porto appaia esattamente il numero dei capi e le qualità di selvaggiume. L'autorità che emette la licenza in base alla lettera di porto, deve apporre il timbro ufficioso alla lettera di porto stessa e può in ogni momento disporre per far rilevare se le indicazioni in essa contenute corrispondono o meno al contenuto del gruppo.

Art. 14.

Il Commissariato generale civile può, quando le condizioni del patrimonio cinegetico e della tutela della caccia in date regioni o territori lo acconsentano, decretare – dopo sentite le rappresentanze dei fattori interessati – da singole disposizioni di questa ordinanza, in particolare per l'esercizio della caccia fuori delle epoche di divieto sopra stabilite, e per l'autorizzazione a cacciatori e guardiacaccia di far uso del fucile da caccia per uccisione degli animali di rapina durante tutto l'anno.

Queste concessioni non dovranno però in nessun caso sorpassare il limite delle disposizioni di legge che finora erano in vigore.

Il Commissariato generale civile potrà stabilire anche altre temporanee restrizioni locali e generali nell'esercizio della caccia per quelle specie di selvaggiume per le quali risulti opportuno limitare il periodo di caccia.

Tutti i contratti da stipularsi per l'appalto delle caccie dovranno contenere la condizione che l'autorità politica distrettuale, ogni qualvolta circostanze particolari lo fanno apparire necessario, è autorizzata a sospendere interamente per la durata da uno fino a tre anni la caccia di singole specie di selvaggiume.

Art. 15.

Ogni contravvenzione a questa ordinanza, in quanto non costituisca un'azione punibile a sensi del Codice penale, è da punirsi dall'autorità politica con una multa da 100 a 600 lire, che va devoluta al fondo di tutela e ripopolamento delle caccie

Colla [illegible]ozione penale le autorità politiche pronuncieranno anche la confisca delle armi sequestrate. Il ricavato dalla vendita a pubblica asta – da effettuarsi solo dopo passata in giudicato la nozione – sarà da devolversi a norma del primo comma di questo articolo.

In caso di inesigibilità della multa il contravventore sottostarà all'arresto in ragione di un giorno per ogni 10 lire di multa.

Art. 16.

Le prescrizioni contenute nelle notificazioni 5 marzo 1872 B. prov. n. 19; 28 maggio 1875 B. prov. n. 36; 14 ottobre 1875 B. prov. n. 63 e 30 novembre 1875 B. prov. n. 78 vengono poste in tutte le loro parti fuori di vigore. Fuori di vigore vengono pure poste quelle altre disposizioni legali che fossero in contrasto colla presente ordinanza.

Art. 18.

Questa ordinanza entra in vigore col giorno della sua pubblica-

zione e devesi applicare anche alle caccie private legalmente riconosciute, appartenenti a possessori di corpi uniti di fondi dell'estensione di almeno 115 ettari di terreno.

Trento, 8 luglio 1920.

Il commissario generale civile: CREDARO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto 20 giugno 1920:

Calvieri cav. Enrico, maggiore amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 15 febbraio 1920.

Varese cav. Ignazio, maggiore amministrazione in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 14 maggio 1920.

Con R. decreto del 20 giugno 1920:

De Matteis Carlo, capitano amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 24 ottobre 1919.

Signorini Alberto, capitano amministrazione in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 1° settembre 1919, l'aspettativa di cui sopra è prorogata.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 20 giugno 1920:

Della Valle Carlo, capitano veterinario, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 17 maggio 1920.

Girardon Carlo, capitano veterinario, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 23 aprile 1920.

Gregorini Renato, tenente veterinario, collocato a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 3 giugno 1920:

Saccorotti comm. dott. Francesco, ispettore amministrativo, cessa dalle funzioni ispettive e riassume la qualifica di capo sezione amministrativo, dal 2° ottobre 1919.

Cuciniello cav. uff. dott. Felice, capo sezione amministrativo, nominato ispettore amministrativo.

PROMOZIONI E NOMINE STRAORDINARIE PER MERITO DI GUERRA.

Con R. decreto del 4 luglio 1920:

Conio Oreste, tenente, promosso capitano per merito di guerra, con anzianità 22 agosto 1917, con decorrenza per gli assegni dal 16 luglio 1920.

Tenente di complemento cavalleria nominato tenente in servizio attivo permanente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto dell'11 marzo 1920:

Pizzini cav. Giulio, brigadiere generale commissario, collocato in posizione di servizio ausiliario, per ragioni di età, dal 3 marzo 1920.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 27 giugno 1920:

Marras cav. Pietro, tenente colonnello, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 29 gennaio 1920 deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Manera cav. Cosma, maggiore, promosso tenente colonnello con anzianità 20 giugno 1920.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 10 maggio 1920:

Zanotti dei conti Zanotti dei nob. Onorato, colonello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 4 novembre 1920.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione generale del Debito pubblico

Conto riassuntivo del tesoro al 30 aprile 1920.

	AL 30 giugno 1919	AL 30 aprile 1920	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	919,681,827 92	2,892,837,678 84	+ 1,873,155.850 92
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	12,128,139,164 12	(1) 16,971,444.352 87	+ 4,843,305,188 75
Insieme	13.047,820,992 04	19,864,282.031 71	+ 6,816,461,039 67
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	30,208,638,435 02	32,043,885 209 70	— 1,835,246,774 68
Situazione del Tesoro	— 17,160,817,442 98	— 12,179,603,177 99	+ 4,981,214,264 99

(1) In questa somma sono comprese L. 162.003,955 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia di biglietti di Stato, e L. 175,302,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa.

DARE — CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1918-919	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	16,317,346 66	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	903,364,481 26	919,681,827 92

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie straordinarie	1,171,122,876 79	7,505,601,242 78	8,676,724,119 57	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	3,246 —	187,454 18	190,700 18	
	» III. - Movimento di capitali	382,116,737 68	9,236,218,122 51	9,618,334,860 19	
	» IV. - Partite di giro	13,533,217 48	74,581,873 65	88,115,091 13	
		1,566,776,077 95	16,816,588,693 12	18,383,364,771 07	18,383,364,771 07
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per forniture milit.	781,751,576 86	11,562,233,291 —	12,343,984,867 86	
	Vaglia del Tesoro	2,325,133,007 51	28,190,873,947 38	30,516,006,954 89	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	1,315,000,000 —	1,315,000,000 —	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni cassa Veneta	—	13,050,000 —	13,050,000 —	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute austro-ungariche	—	61,950,000 —	61,950,000 —	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	6,000,000 —	217,183,068 46	223,183,038 46	
	Aministr. del debito pubblico in c. c. infrutt.	—	639,462,507 09	639,462,507 09	
	Aministr. del Fondo culto in c. c. infruttifero	3,510,488 70	10,210,307 88	13,720,795 58	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero	79,000,000 —	1,338,000,000 —	1,417,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	1,000,000 —	1,000,000 —	
	Altre amministrazioni in conto corr. fruttifero	45,000 —	1,022,574,876 60	1,022,619,876 60	
	Altre amministr. in conto corrente infruttifero	201,229,370 17	2,962,741,139 34	3,163,970,509 51	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	294,233,350 92	4,684,065,526 23	4,978,298,877 15	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	500,000 —	11,702,000 —	12,202,000 —	
	Somministraz. di biglietti bancari da istituti di emissione (a)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali (legge 16 luglio 1914, n. 683)	—	—	—	
	Cassieri militari	256,676,129 16	3,338,508,137 81	3,595,184,266 97	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	77,458,784 40	1,829,904,378 70	1,907,363,163 10	
		4,025,540,707 72	57,198,459,180 49	61,223,999,888 21	61,223,999,888 21
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Valute austro-ungariche	—	12,684,000 —	12,684,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	32,801 75	621,296,358 54	621,329,160 29	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	2,642,166 38	2,642,166 38	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	339,436,386 96	339,436,386 96	
	Altre Amministrazioni per pagam. da rimbors.	—	53,618,604 75	53,618,604 75	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	163,466,274 83	4,236,863,674 66	4,400,329,949 49	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. B alla L. 17 genn. 1897, n. 9,	—	1,045,850 —	1,045,850 —	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		163,499,076 58	5,267,587,041 29	5,431,086,117 87	5,431,086,117 87
				Totale	85,958,132,605 07

(1) Tenuto conto delle variazioni per i mesi precedenti.

AL 30 APRILE 1920 — AVERE

(b) Fondo di cassa al 30 aprile 1920	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca			1,263,765,456 71	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			1,629,072,222 13	2,892,837,678 84

PAGAMENTI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	1,212,117,350 12	11,730,587,637 76	12,942,704,987 88	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	546,31[illegible] 61	16,223,[illegible]92 25	16,7[illegible]9,40[illegible] 89	
	» III. - Movimento di capitali	141,879,243 65	172,434,783 09	314,314,0[illegible]6 74	
	» IV. - Partite di giro	5,314,833 18	123,042,745 36	128,357,578 54	
		1,359,857,743 59	12,042,288,2[illegible]8 46	13,402,146,002 05	13,402,146,002 05
Decreti di scarico		—	4,504 03	4,504 03	
Decreti Ministeriali di prelevamento fondi		—	—	—	
		—	4,504 03	4,504 03	4,504 03
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per fornit. militari	780,846,537 10	12,179,052,919 26	12,959,89[illegible],456 36	
	Vaglia del Tesoro	2,256,901,086 53	2[illegible],579,905,180 58	2[illegible],836,806,249 11	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute austro-ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	160,000,000 —	160,000,000 —	
	Aministr. del debito pubblico in c. c. infrutt.	7,021,391 20	763,807,8[illegible]9 96	770,829,201 16	
	Amminit. del Fondo culto in c. c. infruttifero	—	2,64[illegible],166 38	2,[illegible]42,166 38	
	Cassa depositi e prestiti in c. c. infruttifero	35,000,000 —	876,384,986 96	911,384,986 96	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva	—	7,874,212 36	7,874,212 36	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	2,000,000 —	1,021,700,000 —	1,023,[illegible] —	
	Altre Amministrazioni in conto corr. infruttifero	33[illegible],824,034 77	3,476,659,968 98	3,810,484,003 75	
	Incassi da regolare in conto dazi di importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	297,785,039 33	4,000,329,992 18	4,298,115,231 51	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di cassa	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro(a)	45,000,000 —	—	45,000,000 —	
	Somme ricavate mediante emiss. di buoni c. c.	—	30,842,000 —	30,842,000 —	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	1,045,850 —	1,045,850 —	
	Cassieri militari	303,731,648 66	3,513,714,135 86	3,817,445,784 52	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	81,486,340 69	1,676,197,780 73	1,757,684,121 42	
		4,143,596,110 28	55,290,157,003 25	59,433,753,113 53	59,433,753,113 53
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550	—	8,793,000 —	8,793,000 —	
	Buoni Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati	—	20,000,000 —	20,000,000 —	
	Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate	50,000,000 —	610,000,000 —	660,000,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	29,041,378 98	944,131,3[illegible]9 99	973,172,778 97	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	1,485,666 78	13,595,435 13	15,081,101 91	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare	77,035,751 92	798,168,941 88	875,204,693 80	
	Altre Amminist. per pagamenti da rimborsare	14,78[illegible],417 [illegible]8	111,42[illegible],730 79	126,210,147 87	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	77,621,348 62	7,323,308,235 45	7,400,929,584 07	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 22 novembre 1914, n. 1286	—	30,000,000 —	30,000,000 —	
	Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma	—	30,000,000 —	30,000,000 —	
	Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	30,000,000 —	60,000,000 —	90,000,000 —	
		27[illegible],971,563 3[illegible]	9,9[illegible]9,419,743 24	10,2[illegible]9,391,306 62	10,[illegible]29,391,306 62
				Totale . . .	85,958,13[illegible],605 07

(a) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti. — (b) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 162,008,955 depositate nella Cassa Depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato, e L. 175,602,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza dei buoni di cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1919	Al 30 aprile 1920
Buoni del Tesoro ordinari e per forniture militari	14,474,933,354 51	(1) 13,859,021,766 01
Vaglia del Tesoro	1,370,238,436 98	2 049,439,142 76
Banche — Conto anticipazioni statutarie	5,020,000,000 —	6 335,000,000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	27,000,000	40 050.000 —
Id. id. per il cambio delle valute austro-ungar che (D. L. 27 marzo 1919, n. 371)	600,000,000 —	661,95[illegible] 000 —
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	450,000,000 —	513,183,068 46
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	744,680,164 21	613,313,470 14
Id. del Fondo culto id. id.	2,148,654 69	13,227.284 89
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	296,8[illegible]2,870 67	802,497,883 71
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	19,979.532 58	13 105,320 22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	8,486,388 34	7,40[illegible],261 94
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	3,320.451,423 15	2,673.9[illegible]7,928 91
Incassi da regolare)	379,26[illegible],866 27	1,059 449,661 91
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	4,309,255 —	3,263,4[illegible]5 —
Biglietti di Stato	1,867,000,000 —	1,867,0[illegible],000 —
Buoni di Cassa	251,400,000 —	263,6[illegible]2,000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione - RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 e n. 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	745,000,000 —	700,000,000 —
assieri militari	381,494,463 94	159,232,946 39
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	55.905.000 —	25,003,000 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	189,4[illegible]3,024 68	339.142,066 36
Totale	30.208.638,435 02	31,998,885,209 70

(1) In questa cifra sono ancora compresi i buoni ordinari versati in sottoscrizione al 6° prestito nazionale e in corso di regolazione contabile per la somma di L. 5,578,400,000.

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1919	Al 30 aprile 1920
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	158.745 550 —	158,745.550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa	166,809,000 —	175,602,000 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione	22,000,000 —	42 000,000 —
Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione	150,000,000 —	797,316,000 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	198,834,291 05	550,677,909 73
id. del Fondo pel culto id. id.	19,768,564 14	32,207 499 67
Cassa depositi e prestiti	228,513,036 69	764,291,313 53
Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914 n. 1028 e 23 novembre 1914 n. 1286	316,794,397 72	346,794,397 72
Amministrazioni varie	82,724,824 63	155,316,367 80
Ministero della guerra:		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (legge 17 luglio 1910 n. 511, art. 12)	10,000,000 —	10,000,000 —
Ministero della marina:		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (legge 20 giugno 1909 n. 366, art. 1)	23,500,000 —	23,500,000 —
Ministero dei lavori pubblici:		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (leggi 12 luglio 1912, n. 772, e 21 luglio 1911, n. 835)	40,696,000 —	33,446,000 —
Ministero delle colonie:		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	1,050,000 —	1,050,000 —
Colonia eritrea in conto corrente infruttifero (legge 5 aprile 1918, n. 138)	—	—
Colonia della Somalia italiana (id. id. c. s.)	—	—
Indennità cinese (legge 18 giugno 1911, n. 543)	12,211 474 92	12,211,474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	10,486 263,969 53	12,585 357,275 44
Diversi	175,576,493 21	1,074,665,129 06
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	4,309,255 —	3,263,405 —
Società concessionaria ferrovie (R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287)	30,330,307 18	40,000,000 —
Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma	—	30,000,000 —
Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	—	90,000,000 —
Totale	12,123,139,164 12	16,926,444,352 87

Oltre il fondo di cassa, esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 30 aprile 1920 ascendeva a L. 51,930,642.18.

B) quelle delle altre contabilità speciali, che alla stessa data, era di L. 693,590,714.36.

Incassi di bilancio verificatosi presso le tesorerie del Regno nel mese di aprile 1920 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1919-920 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di aprile 1920	Mese di aprile 1919	DIFFERENZA nel 1920	Da luglio 1919 a tutto aprile 1920	Da luglio 1918 a tutto aprile 1919	DIFFERENZA nel 1920
CATEGORIA I. - *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato	1,851,040 36	977,757 27	+ 873,283 09	18,050,071 54	18,829,411 10	— 779,339 56
CONTRIBUTI – Imposte dirette: Fondi rustici e fabbricati	43,363,046 47	43,358,170 58	+ 4,875 89	223,379,709 43	224,954,872 96	— [2]) 1,575,163 53
Redditi di R. M. e vari	100,384,285 93	94,706,518 01	+ 5,677,767 92	581,491,195 58	422,386,072 5	+ [3]) 159,105,123 01
Contributo centesimo guerra	21,559,918 55	73,107,719 44	— 51,547,800 89	185,525,3 5 23	247,21 ,8 8 77	— [2]) 61 696,273 54
Extraprofitti di guerra	150,471,045 43	140,405,072 96	+ 10,065,972 47	752,416,067 20	601,024,979 89	+ [3]) 151,441,687 31
Contributo straord. di guerra	3,868,775 13	4,055,708 69	— 186,933 56	20,419,383 98	28,939,663 22	— [2]) 8,521,279 24
Tasse sugli affari: Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	97,729,795 40	69,870,088 97	+ 27,859,706 43	959,255,337 40	648,029,607 36	+ [3]) 311,225,730 04
Prodotto del movimento a G. e P. V.	1,319,186 24	570,959 26	+ 748,226 98	80,475,071 43	126,837,939 62	— [2]) 46,362,868 19
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	4,359 16	—	+ 4,359 16	6,909 16	—	+ 6,909 16
Tasse di consumo: Tassa sulla fabbric. degli spiriti dello zucchero, birra, ecc.	59,972,735 36	28,392,704 94	+ 31,580,030 42	450,256,207 48	275,125,222 42	+ [3]) 175,130,985 06
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	62,701,655 59	43,403,890 66	+ 19,292,764 93	475,968,180 92	401,457,668 66	+ [3]) 74,510,512 26
Dazio sull'importaz. del grano	—	22 15	— 22 15	—	165,423 66	— 165,423 66
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	11,474,361 94	9,031,187 59	+ 2,393,174 35	74,964,397 52	85,367,682 79	— [2]) 10,403,285 27
Privative: Tabacchi	118,776,144 67	100,465,608 11	+ 18,310,536 56	1,224,175,175 49	946,661,797 44	+ [3]) 277,513,378 05
Sali	9,015,667 65	8,438,304 85	+ 577,362 80	106,745,571 18	101,895,300 84	+ [3]) 4,850,270 34
Fiammiferi e carte da giuoco	9,156,849 96	8,056,021 45	+ 1,090,828 51	98,797,129 75	78,433,836 91	+ [3]) 20,363,292 84
Chinino	418,633 05	559,034 50	— 140,401 45	4,784,547 12	5,487,517 47	— 702,970 35
Lotto	14,048,758 53	13,653,874 17	+ 394,884 36	117,170,803 65	93,786,326 29	+ [3]) 23,384,477 36
Monopoli commerciali	69,391,305 39	—	+ 69,391,305 39	341,568,218 02	—	+ 341,568,218 02
Proventi dei servizi pubblici: Poste	20,885,024 92	18,368,137 59	+ 2,516,887 33	181,703,069 39	185,018,078 03	— 3,315,008 64
Telegrafi	7,761,223 94	4,793,040 35	+ 2,968,183 59	60,012,189 35	42,186,421 60	+ 17,825,767 75
Telefoni	4,233,501 56	4,375,526 57	— 142,025 01	26,967,169 41	22,386,391 02	+ 4,580,778 39
Servizi diversi	5,274,208 92	3,658,626 05	+ 1,558,582 87	46,539,953 64	33,111,234 96	+ 13,428,718 68
Rimborsi e concorsi nelle spese	1,639,867 50	1,723,064 68	— 83,197 18	61,599,204 95	83,628,545 26	— 22,029,340 31
Entrate diverse	128,143,886 76	101,954,860 45	+ 26,189,026 31	874,489,011 92	579,753,205 69	+ [4]) 294,735,806 23
Totale *Entrata ordinaria*	943,445,278 41	774,017,899 29	+ 169,427,379 12	6,966,825,520 74	5,252,704,818 53	+ 1,714,120,702 21
Entrata straordinaria.						
CATEGORIA I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	638,740 72	221,045 93	+ 417,694 79	111,619,005 33	494,038,091 93	— [5]) 382,419,086 60
Entrate diverse	226,839,929 06	91,459,302 16	+ 135,380,626 90	1,597,111,184 70	779,793,953 03	+ [6]) 817,317,231 67
Capitoli aggiunti per resti attivi	198,928 60	148,191 08	+ 50,737 52	1,168,408 80	1,297,319 68	— 128,910 88
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate*	3,246 —	15,000 —	— 11,754 —	190,700 18	180,197 58	+ 10,502 60
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali*						
Vendita di beni ed affranc. di canone	[1]) 297,655 71	1,196,590 42	— 898,934 71	51,399,015 58	3,887,641 91	+ 47,511,373 67
Accensione di debiti	379,133,648 8	1,938,361,230 75	— 1,559,227,581 95	9,502,649,576 77	10,516,616,014 08	— 1,013,966,437 31
Riscossioni di crediti	10,451 09	12,728 41	— 2,277 32	545,938 78	122,689 38	+ 423,249 40
Rimborso di somme anticip. dal Tesoro	234,184 44	432,332 70	— 198,148 26	15,531,221 05	13,330,574 07	+ 2,200,646 98
Rimborso di somme per opere in Valona	17,988 22	—	+ 17,988 22	17,988 22	—	+ 17,988 22
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	250,000 —	50,000 —	+ 200,000 —	1,050,000 —	310,000 —	+ 740,000 —
Partite che si compensano nella spesa	1,051,663 74	516,711 68	+ 534,952 06	13,718,910 82	7,444,285 11	+ 6,274,625 71
Prelevamenti per anticipazioni varie	300,000 —	—	+ 300,000 —	300,000 —	—	+ 300,000 —
Prelevamenti da fondi speciali	682,800 —	978,000 —	— 295,200 —	7,523,944 43	10,517,000 —	— 2,993,055 57
Ricuperi diversi	108,345 68	132,391 45	— 24,045 77	1,202,887 76	1,911,967 61	— 709,079 85
Capitoli aggiunti per resti attivi	—	397,060,614 80	— 397,060,614 80	24,315,376 78	397,216,670 52	— 372,901,293 74
Totale *Entrata straordinaria*	609,787,582 06	2,430,614,139 38	— 1,820,816,557 32	11328,424,159 20	12,226,746,391 96	— 898,322,235 70
CATEGORIA IV. - *Partite di giro*	13,533,217 48	22,311,794 28	— 8,778,576 80	88,115,091 13	94,169,141 57	— 6,054,050 44
	1,566,776,077 95	3,226,943,832 95	— 1,660,167,755 —	18383,364,771 07	17,573,620,355 —	+ 809,744,416 07

(1) Di cui L. 260.781.710,80 versate in sottoscrizione al VI Prestito nazionale, L. 118.325.513,49 per buoni poliennali.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di aprile 1920 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1919-920 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di aprile 1920	Mese di aprile 1919	DIFFERENZA nel 1920	Da luglio 1919 a tutto aprile 1920	Da luglio 1918 a tutto aprile 1919	DIFFERENZA nel 1920
Ministero del tesoro e servizi per la l'assistenza militare e pensioni di guerra . .	361,053,119 23	731,514,270 98	— 370,461,151 75	2,665,105,557 49	3,654,815,289 02	— 989,709,731 53
Id. delle finanze	73,179,324 01	64,577,292 49	+ 8,602,031 52	544,556,201 99	413,454,931 10	+ 131,101,270 89
Id. di grazia e giustizia . . .	7,937,507 03	6,376,118 41	+ 1,561,388 59	77,762,734 92	55,489,451 78	+ 22,273,283 14
Id. degli affari esteri	8,392,106 38	5,778,144 88	+ 2,613,961 50	30,199,135 46	39,842,561 92	— 9,643,426 46
Id. dell'istruzione pubblica . .	21,957,078 89	14,717,941 43	+ 7,239,137 46	490,198,654 35	291,399,479 91	+ 198,799,174 44
Id. dell'interno e per i profughi di guerra	62,448,318 61	34,111,518 04	+ 28,336,800 57	377,098,564 42	492,338,252 02	— 115,239,687 60
d dei lavori pubblici	41,559,385 96	15,639,464 53	+ 25,919,921 43	439,937,556 54	135,109,925 62	+ 304,828,530 92
Id. delle poste e dei telegrafi	40,890,006 70	28,659,918 68	+ 12,230,088 02	331,028,592 83	201,102,771 36	+ 129,925,821 47
Id. della guerra e delle armi e munizioni	590,433,792 97	1,369,524,067 05	— 779,090,274 08	6,841,521,509 59	11,698,566,927 79	— 4,767,045,418 20
Id. della marina	114,662,786 50	131,318,464 47	— 16,655,677 97	935,310,256 88	992,103,556 46	— 56,793,299 58
Id. delle colonie	3,209,463 60	1,025,055 05	+ 2,184,408 55	170,962,634 70	144,640,517 36	+ 26,322,167 34
Id. dell'agricoltura	5,486,854 93	4,321,621 09	+ 1,165,233 84	39,582,887 04	28,745,484 21	+ 10,837,402 83
Id. industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti	14,111,240 84	24,888,212 29	— 10,776,971 45	127,668,544 70	84,964,322 76	+ 42,704,221 94
Id. trasporti	543,339 40	1,009,875,429 30	—(7) 1009,332,089 90	82,815,507 22	1,046,371,274 43	— 963,555,767 21
Id. icostituz. terre liberate .	13,993,418 54	11,333,190 05	+ 2,660,228 49	248,397,613 92	77,815,831 65	+ 170,581,782 27
Totale pagamenti di bilancio .	1,359,857,743 59	3,453,660,708 77	— 2,093,802,965 18	13,402,546,002 05	19,266,759,677 39	— 5,864,613,675 34
Decreti di scarico	—	—	—	4,504 03	1,613 99	+ 2,890 04
Decreti prelevamento fondi	—	—	—	—	—	—
Totale pagamenti . . .	1,359,857,743 59	3,453,660,708 77	— 2,093,802,965 18	13,402,150,506 08	19,266,761,291 38	— 5,864,610,785 30

(2) Minori accertamenti.
(3) Maggiori accertamenti.
(4) Maggiori incassi in conto entrate eventuali diverse.
(5) Minori rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato e Amministrazioni diverse delle spese per il traffico marittimo fatte per loro conto coi fondi del bilancio del Ministero dei trasporti.
(6) L'aumento deriva principalmente dal ricavo della vendita dei materiali diversi di guerra non più necessari ai bisogni dello Stato e da ricuperi di somme inscritte in bilancio nella parte straordinaria delle spese effettive.
(7) Nell'aprile 1919 furono portati in uscita nel bilancio del Ministero dei trasporti oltre 1002 milioni versati nel c|c intestato al Ministero stesso presso la Direzione generale del tesoro.

Roma, 20 maggio 1920.

Per il direttore capo della divisione V
VITTORIO MARINI.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

1° AVVISO.

Il signor Carnevali Lodovico fu Francesco, residente in Lanzo Intelvi (Como), quale protutore di Carnevali Isabella fu Francesco, interdetta, ha diffidato, a mezzo dell'ufficiale giudiziario della pretura del 3° mandamento di Milano, il 14 aprile 1920, il sig. Costa Francesco, a consegnargli entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, i certificati consolidato 3,50 0[0], n. 565076 di L. 70,50 e n. 555752 di L. 70, intestati alla predetta Carnevali Isabella fu Francesco.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica

che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati di rendita saranno ritenuti di nessun valore, e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli, presentata dal signor Carnevali.

Roma, 20 luglio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevute (1ª pubblicazione). (E. n. 3).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: ? — Data della ricevuta: ? dicembre 1904 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Agrone Giovanni Battista fu Giuseppe pos. numeri 12475 e 124760) — Titoli del debito pubblico: nominativi n 6 — Ammontare della rendita L. 120 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza . . . .

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3219— Data della ricevuta: 12 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Piscopo Gaspare Maria fu Tommaso (pos. n. 70872 — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 3 — Ammontare della rendita: L. 2000 — Consolidato 5 0[0 . Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 167 — Data della ricevuta: 16 luglio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Marino Attilio fu Olimpio (pos. n. 683093) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 3,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 luglio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Depositi presso le Casse ordinarie di risparmio nel mese di marzo 1920:

Credito dei depositanti al 1° marzo 1920:

depositi a risparmio, L. 5,433,274,147;
depositi in conto corrente, L. 258,504,612;
depositi su buoni fruttiferi, L. 119,383,929.

Versamenti durante il mese di marzo:

depositi a risparmio, L. 355,890,37;
depositi in conto corrente, L. 127 202,593;
depositi su buoni fruttiferi, L. 8,105,451.

Rimborsi durante il mese di marzo:

depositi a risparmio, L. 376,943,971;
depositi in conto corrente, L. 125,550,000;
depositi su buoni fruttiferi, L. 9,665,235.

Credito dei depositanti al 31 marzo 1920:

depositi a risparmio L. 5,412,2 0,7 3;
depositi in conto corrente, L. 2 0,257,207;
depositi su buoni fruttiferi, L. 117,824,145.

L'ammontare complessivo dei depositi fruttiferi presso le Casse di risparmio ordinarie è diminuito durante il mese di marzo 1920 da lire 5,811,162,688 a lire 5,790,202,065 con una diminuzione di L. 20,960,623.

Il direttore generale. *V. Camanni.*

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 26 luglio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3 50 % netto (1906)	72 28	—
3 50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo		—
5 % netto	75 52	—

A V V I S O.

Si rende noto che, dalla data del 1° luglio 1920, la quotazione ufficiale del Consolidato 5 0[0 riguarda indistintamente tanto i titoli del Consolidato 5 0[0 emesso in virtù del R. decreto 6 dicembre 1917 (5° prestito nazionale) che i titoli del Consolidato 5 0[0 emesso nel corrente anno 1920 in virtù del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2166 (6° prestito nazionale).

Corso medio dei cambi

del giorno 26 luglio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 142,26 — Londra 70 73 — Svizzera 318 — Spagna 290,20 — New York 18,65 — Oro 80,43.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 27 luglio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	71.71	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	74 77	—

Corso medio dei cambi

del giorno 27 luglio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 142 37 — Londra 69,93 — Svizzera 312,36 — Spagna . . . — New York 18,31 — Oro 277,26.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*